

REGIA UNIVERSITÀ DI PISA

---

CONVENZIONE

PER IL FUNZIONAMENTO

DEGLI ISTITUTI CLINICI



PISA: ARTI GRAFICHE PACINI - MARIOTTI

**CONVENZIONE per il funzionamento degli  
Istituti Clinici della R. Università di Pisa.**

*L'anno millenovecentoventotto (Anno VI dell'Era Fascista), addì dieci del mese di marzo, in una sala del Rettorato della R. Università di Pisa, sono intervenuti i Sigg.ri Prof. Cav. Armando Carlini, Rettore dell'Università stessa, e Cav. Uff. Tommaso Ricciardi, Presidente dei RR. Spedali riuniti di S. Chiara in Pisa, i quali, debitamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della R. Università con deliberazione del 10 marzo detto e dal Consiglio di Amministrazione Spedaliera con deliberazione del 29 febbraio 1928, allo scopo di regolare i rapporti fra le due Amministrazioni per il funzionamento degli Istituti Clinici Universitari,*

*convengono e stabiliscono:*

**Art. 1.** — L'Amministrazione degli Ospedali di Pisa assume il mantenimento degli Istituti Clinici Universitari funzionanti nell'Ospedale di S. Chiara.

**Art. 2.** — Gli Istituti Clinici Universitari funzionanti nell'Ospedale di S. Chiara ed oggetto della presente Convenzione sono i seguenti:

1. — Clinica Medica generale.
2. — » Chirurgica generale.
3. — » Ostetrico-Ginecologica.
4. — » Oculistica.
5. — » Dermosifilopatica.
6. — » Pediatrica.
7. — Otorinolaringojatrica.
8. — » delle malattie nervose e mentali.
9. — Patologia speciale Medica
10. — Patologia speciale Chirurgica.

I dieci Istituti Clinici di cui sopra restano tutti aperti e funzionano per l'intero anno solare.

Alla Clinica Medica generale è annesso il Padiglione per le Malattie infettive; alla Clinica Pediatrica è annesso il Brefotrofo.

**Art. 3.** — Gli Istituti Clinici elencati nel precedente articolo continueranno a tenere in uso i locali di cui dispongono alla data della presente Convenzione, descritti nell'allegato A.

**Art. 4.** — Le Cliniche Ostetrico-ginecologica, Pediatrica, Dermosifilopatica, Oculistica, Otorinolaringojatrica e delle Malattie nervose e mentali, nonchè il Padiglione delle Malattie infettive annesso alla Clinica Medica, hanno il diritto e l'obbligo di accogliere senza eccezione tutti i malati della rispettiva specialità che entrino in Ospedale.

A tali Cliniche è pertanto assegnato il massimo numero di letti che ciascuna di esse può contenere.

Alle Cliniche Medica e Chirurgica sono assegnati N. 80 letti per ciascuna; alle Patologie Medica e Chirurgica N. 25 letti per ciascuna. In tali numeri non sono compresi i paganti di retta distinta che potranno, sia dalle Cliniche generali che dalle Patologie speciali, essere accolti, senza limitazioni, fino alla capacità delle camere per tali malati possedute, tanto dagli Istituti suddetti che dall'Ospedale.

**Art. 5.** — Gli infermi della categoria «comuni», che entrino in Ospedale ed appartengano alle specialità ostetrico-ginecologica, dermosifilopatica, oculistica, pediatrica, otorinolaringojatrica e delle malattie nervose e mentali, saranno, dopo accettati dall'Ufficio ammissioni, senz'altro assegnati alle rispettive Cliniche speciali.

Gli infermi nuovi entrati che siano affetti da erisipela, vaiolo, vaioloide, difterite, morbillo, scarlattina, ed in genere da malattie acute diffusibili, o sospette di esserlo, saranno passati direttamente al Padiglione delle Malattie infettive.

A loro volta i tubercolotici polmonari, accertato il referto positivo dell'espettorato, saranno dal Deposito passati direttamente al Sanatorio.

I casi d'infezione puerperale saranno ricoverati nella Sezione di isolamento della Clinica ostetrico-ginecologica.

**Art. 6.** — Gli infermi di Medicina e Chirurgia generale, che entrino in Ospedale ed appartengano alla categoria «comuni», saranno tratti in deposito, in un primo periodo dalle ore 9 alle 19, ed in un secondo periodo dalle ore 19 alle ore 9 del giorno successivo, a disposizione delle Cliniche generali e delle Patologie speciali. Alle ore 9 ed alle ore 19 di ciascun giorno gli infermi di cui sopra, che le Cliniche generali e le Patologie speciali non avessero assunti, saranno passati alle Sezioni spedaliere.

Durante il periodo dal 1° ottobre al 15 luglio dell'anno successivo, la scelta sui nuovi entrati competerà per cinque giorni della settimana al Clinico generale e dopo di lui al Patologo speciale; per due giorni della settimana, la prima scelta, esclusi i casi già muniti prima dell'ingresso in Ospedale di biglietto di accettazione della Clinica generale, competerà invece al Patologo speciale.

Durante le vacanze estive, e cioè dal 16 luglio al 30 settembre, la scelta competerà per tre giorni della settimana al Clinico generale e dopo di lui al Patologo speciale; per un giorno la prima scelta competerà al Patologo speciale; per tre giorni i nuovi entrati saranno lasciati alla libera disponibilità delle sezioni ospedaliere.

**Art. 7.** — Il diritto di accettazione o di scelta dei Clinici generali e dei Patologi speciali, non si estende ai nuovi entrati, paganti a «retta distinta».

Questi avranno il pieno diritto di essere assegnati al reparto di loro gradimento.

**Art. 8.** — Sia i Clinici generali che i Patologi speciali potranno scegliere gli ammalati nuovi entrati, dichiarando di prenderli per «esercizio diagnostico», col diritto di trasferirli poi alla corrispondente Sezione spedaliere.

Dai Clinici e dai Patologi dovrà però essere rigorosamente evitato un ritardo alle cure opportune ed il trasferimento alla Sezione spedaliere non potrà più aver luogo ove sul malato venisse eseguito qualsiasi atto operativo.

**Art. 9.** — I malati nuovi entrati, di medicina o chirurgia generale, bisognosi di un soccorso medico-chirurgico urgente che non possa essere prestato dal Medico di guardia, potranno essere passati al momento della loro accettazione alla

Sezione ospedaliera, qualora le rispettive Clinica e Patologia, subito interpellate, non vogliano o non possano provvedere.

Nel caso che non possano provvedere, è fatto però obbligo alla Direzione sanitaria dell'Ospedale di dare, entro 24 ore, partecipazione del passaggio al Direttore sia della Clinica che della Patologia, rispettivamente Mediche o Chirurgiche.

**Art. 10.** — Le norme riguardanti i malati nuovi che entrano in Ospedale valgono integralmente per quelli che fossero oggetto di passaggio da una all'altra Clinica, o Sezione ospedaliera. ~~oggetto di passaggio dall'una all'altra Clinica, o Sezione ospedaliera.~~

La precisa e rigorosa osservanza di dette norme è posta sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Direttore sanitario dell'Ospedale.

**Art. 11.** — Nel caso che un infermo degente nell'Ospedale, qualunque sia la Clinica o la Sezione che lo ospiti, abbia bisogno dell'opera di un sanitario specializzato nel ramo delle discipline mediche diverso da quello del suo curante, è fatto obbligo che la scelta cada sopra uno dei sanitari che esercitano nell'interno dell'Ospedale.

**Art. 12.** — La norma dell'assegnazione al Padiglione delle Malattie infettive riguardante i nuovi entrati affetti da malattie acute diffusibili, si applica anche ai casi che potessero svilupparsi negli infermi già degenti nelle Cliniche. Di tale evenienza, il dirigente della Clinica deve dare subito avviso alla Direzione sanitaria dell'Ospedale, anche per l'immediata attuazione delle necessarie misure di disinfezione.

**Art. 13.** — In deroga al penultimo capoverso dell'art. 5 è ammesso per eccezione e limitatamente alle esigenze dell'insegnamento, che gli infermi riconosciuti affetti da tubercolosi polmonare siano accettati nella Clinica generale e nella Patologia speciale medica. La loro degenza deve, in ogni modo, essere brevissima e segnalata alla Direzione sanitaria dell'Ospedale.

**Art. 14.** — I Direttori degli Istituti universitari potranno accogliere nelle loro Cliniche, a scopo di studio, malati che l'Ospedale non sarebbe obbligato a ricevere, corrispondendo sui fondi della dotazione dei rispettivi Istituti la retta che l'Ospedale applica ai Comuni della Provincia di Pisa in conformità delle norme amministrative vigenti.

La Clinica Ostetrica potrà ricoverare a carico del bilancio ospedaliero, tante donne gravide, che l'Opera Pia non sarebbe obbligata a ricevere, fino alla concorrenza di Lire tremila.

**Art. 15.** — L'Amministrazione ospedaliera provvede al riscaldamento, alla illuminazione, alla fornitura dell'acqua e del gas, nonché al servizio di pulizia nelle infermerie degli Istituti clinici.

Provvede anche alla fornitura ed al mantenimento del mobilio e delle suppellettili, delle biancherie, delle stoviglie e in generale di tutto quanto è richiesto per il servizio dei malati. Fornisce altresì ai Clinici e Patologi, ai loro Aiuti e Assistenti, ordinari, straordinari e volontari, gli indumenti ospedalieri in uso e cioè: cappe, grembiuli per operazioni, pantaloni per operatori, berretti con maschere, caloches e guanti di gomma. A tale scopo la R. Università comunicherà all'Amministrazione ospedaliera, a principio dell'anno scolastico, l'elenco del personale addetto alle Cliniche e nel corso dell'anno gli eventuali cambiamenti.

**Art. 16.** — L'Ospedale farà agli ammalati nelle Cliniche lo stesso trattamento dei ricoverati nelle proprie infermerie e quindi metterà a disposizione dei Clinici i medicinali in conformità della farmacopea ospedaliera, escluse però le specialità, ad eccezione di quelle che non possono essere sostituite con i comuni medicamenti, o che siano richieste per casi di urgenza, oppure per casi in cui i medicamenti della farmacopea ospedaliera abbiano dato effetto negativo.

Sono concessi dall'Ospedale soltanto i comuni reattivi chimici che si usano a scopo diagnostico.

L'Amministrazione Ospedaliera concede inoltre l'uso dei sieri preventivi e curativi, restando però esclusi i preparati arsenicali, sotto forma di specialità. Per ottenere le specialità farmaceutiche il Direttore di ciascuna Clinica dovrà farne richiesta per polizza alla Direzione sanitaria Ospedaliera.

L'Ospedale fornirà inoltre il materiale di medicazione e in genere ogni altro oggetto come aghi, siringhe, borse da ghiaccio, borse per acqua calda, che si deve considerare come strettamente necessario per la cura dei malati.

I presidi chirurgici (calze elastiche, cinti erniari, ginocchielli, ventriere elastiche ecc.) saranno forniti agli ammalati degenti nelle cliniche, come del resto a quelli degenti nell'Ospedale solo se i Comuni o gli Enti in genere che sono tenuti alle spese di spedalità, assumono l'obbligo del pagamento di tali oggetti.

**Art. 17.** — L'Ospedale fornisce, per tutti i degenti nelle infermerie Cliniche, lo stesso trattamento dietetico usato nei reparti ospedalieri, e perciò i Direttori delle cliniche dovranno attenersi alla tabella dietetica dell'Ospedale.

La tabella dietetica per la Clinica Pediatrica, sarà fissata di comune accordo tra la Direzione sanitaria dell'Ospedale e il Direttore della Clinica stessa.

I Direttori degli Istituti clinici potranno ordinare dietetiche speciali e supplementari quando esse costituiscano parte integrante della cura dei malati.

**Art. 18.** — L'Ospedale continuerà a fornire il personale di assistenza, di sorveglianza e di servizio nel numero e qualità che a ciascun Istituto clinico universitario trovasi addetto al momento della stipulazione della presente convenzione, come dal seguente prospetto:

	Suore	Infermieri	Infermiere	Totale
Clinica medica	11	7	—	18
» chirurgica	5	9	3	17
» otorinolaringoiatrica	2	4	—	6
» oculistica (escluso il reparto tracomatosi)	2	5	5	12
» dermosifilopatica	2	4	3	9
» ostetrico - ginecologica	10	1	8	19
» pediatrica	3	—	2	5
» delle malattie mentali e nervose	5	8	6	19
Patologia speciale medica	3	3	—	6
Patologia speciale chirurgica	3	4	—	7
Padiglione malattie infettive	5	3	—	8
<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>27</b>	<b>126</b>

Resta inteso che il personale di cui sopra potrà nel corso dell'anno aver piccole variazioni in più od in meno, a seconda del numero e della specie dei malati ricoverati in ciascuna Clinica. Tali variazioni saranno di volta in volta concordate tra il Direttore sanitario dell'Ospedale e il Direttore della Clinica.

**Art. 19.** — Gli infermieri delle Cliniche e Patologie sono designati dai rispettivi Direttori, di comune accordo con la Direzione Sanitaria dell'Ospedale, e scelti tra il personale di ruolo ordinario.

Possono essere scelti anche fra gli avventizi, se in servizio, ma in questo caso, gli avventizi prescelti rimangono soggetti alla eventuale dimissione dal servizio per esuberanza di personale anche se l'esuberanza dovesse verificarsi nel corso dell'anno.

Gli infermieri e le infermiere, pur rimanendo soggetti ai regolamenti e ai funzionari dell'Ospedale, dipendono immediatamente dal Direttore della Clinica cui sono addetti, il quale per trasgressione ai doveri inerenti a quello speciale servizio, fa rapporto alla Direzione sanitaria dell'Ospedale a norma del Regolamento disciplinare.

Il Direttore della Clinica può anche richiedere che, per non idoneità o per mancanza al servizio, vengano sostituiti da altri, facendo regolare rapporto alla Direzione sanitaria. Dovendo provvedere d'urgenza per gravi mancanze, il Direttore della Clinica può immediatamente dimettere dal suo reparto il personale di servizio che avesse trasgredito al proprio dovere, salvo a darne immediato avviso con rapporto scritto alla Direzione sanitaria dell'Ospedale, perchè questa possa provvedere disciplinarmente.

**Art. 20.** — Entro i limiti della disponibilità e per la durata della presente Convenzione, l'Amministrazione ospedaliera fornirà una camera ammobiliata per uso alloggio, la biancheria da letto e da mano ad uno degli Assistenti ordinari di ciascuno dei dieci Istituti Clinici di cui all'art. 2.

Userà lo stesso trattamento a due levatrici della Clinica

Ostetrica alle quali verrà fornito gratuitamente dall'Amministrazione Ospedaliera anche il vitto nelle proporzioni e qualità stabilite per il vitto dei paganti a retta distinta.

L'Amministrazione Ospedaliera provvede un medico assistente al Brefotroffio ed uno per il servizio di guardia e di pronto soccorso al Padiglione delle malattie infettive.

**Art. 21.** — Ogni Clinico potrà tenere ambulatorio nei giorni ed ore fissate d'accordo con l'Amministrazione Ospedaliera, ove si serva dell'ambulatorio dei locali ad esso assegnati. Agli abbienti che ricorrono agli ambulatori clinici dovranno applicarsi le tariffe stabilite dall'Amministrazione Ospedaliera.

**Art. 22.** — L'Università provvede al mobilio ed all'arredamento delle aule di lezione, dei laboratori, dei Gabinetti, delle biblioteche e delle stanze dei Direttori di ciascun Istituto Clinico; all'acquisto ed al mantenimento degli strumenti scientifici e dell'armamentario chirurgico.

L'Amministrazione Ospedaliera fornisce il riscaldamento, l'acqua, il gas, l'energia elettrica e provvede all'ordinaria manutenzione delle aule, laboratori e gabinetti.

**Art. 23.** — L'Autorità universitaria riceve dall'Amministrazione i locali delle Cliniche, scuole, gabinetti, nonché i mobili ivi esistenti di proprietà del Pio Luogo, nello stato in cui essi si trovano e che risultano da apposito inventario.

Alla fine dell'anno scolastico, il Rettore della R. Università, trasmetterà all'Amministrazione ospedaliera la nota delle riparazioni da eseguirsi ai vari locali clinici ed ai mobili relativi di proprietà dell'Ente, e le relative spese faranno carico all'Amministrazione medesima.

Sono a completo carico dei singoli Istituti Clinici tutti i lavori di trasformazione ed innovazione dei locali, chiesti ed eseguiti ad esclusivo scopo dell'insegnamento. Tali lavori saranno eseguiti dietro richiesta del Rettore della R. Università e con il consenso dell'Amministrazione ospedaliera.

**Art. 24.** — I Direttori delle singole Cliniche formuleranno d'accordo con l'Amministrazione Ospedaliera i regolamenti esclusivamente intesi a disciplinare i rapporti dei singoli Istituti con l'Amministrazione Ospedaliera stessa, per ciò che si riferisce al tempo ed alla modalità del libero ingresso degli studenti.

Le Cliniche accettano d'osservare i Regolamenti, ordini di servizio ecc., che l'Amministrazione ha messo in vigore o fosse per deliberare per l'Ospedale, in quanto non siano inconciliabili con i patti contenuti nella presente convenzione e con il regolare funzionamento delle Cliniche.

**Art. 25.** — Per tutte le prestazioni e forniture alle quali è tenuta l'Amministrazione ospedaliera in virtù della presente convenzione, la R. Università si obbliga di corrispondere all'Amministrazione stessa la somma complessiva di lire trecentocinquantamila annue, in rate mensili posticipate.

Per i periodi di tempo inferiori ad un anno, la corrispondenza sarà fatta in ragione ed in proporzione della cifra indicata di lire trecentocinquantamila.

**Art. 26.** — La presente convenzione avrà effetto dal 1° marzo 1928 a tutto il 31 ottobre 1931. Qualora non sia stata denunciata da una delle parti contraenti entro il 31 luglio 1931, si intenderà tacitamente prorogata per l'ulteriore periodo di un anno.

La denuncia dovrà farsi con lettera ufficiale raccomandata, da dirigersi dall'Amministrazione ospedaliera al Rettore per l'Ospedale, e dal Rettore al Presidente dell'Amministrazione Ospedaliera per l'Università.

**Art. 27.** — L'Amministrazione ospedaliera si riserva il diritto di richiedere opportuni patti aggiuntivi alla presente convenzione, qualora, nel corso della sua durata dovessero eventualmente funzionare nuovi padiglioni clinici, anche in sostituzione di quelli attualmente esistenti.

**Art. 28.** — Tutte le controversie che potranno sorgere riguardo alla presente convenzione, saranno risolte, per istanza

di una o di entrambe le parti contraenti, a norma dell'art. 98 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

**Art. 29.** — La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse dello Stato, sarà registrata con esenzione dalla tassa di registro e bollo, a norma dell'art. 76 del R. D. Legge 30 settembre 1923, n. 2102.

f.° PROF. ARMANDO CARLINI

*Rettore della R. Università di Pisa*

f.° TOMMASO RICCIARDI

*Presidente dei RR. Spedali riuniti di S. Chiara in Pisa*

Registrato a Pisa addì 26 marzo 1928 (A. VI).

N. 5908, Vol. 301, Mod. 2 (gratis)

*Il Procuratore Superiore*

f.° BOFFA.

ALLEGATO A)

**Locali d'infermeria, di Laboratori, Gabinetti, Sale per lezioni, ecc., in uso degli Istituti suddetti.**

I. CLINICA MEDICA.

Tutti i locali componenti i tre piani del palazzo appositamente costruito e relativo giardino circostante, e cioè:

*Pianterreno:*

N. 14 stanze per uso di Laboratori — N. 1 stanza per uso Scuola Samaritana — N. 3 stanze per uso di latrine, antilatrine e ripostiglio — N. 2 sottoscala — N. 1 locale per uso degli apparecchi di riscaldamento dei locali ed acqua — N. 3 corridoi, una scala principale e due secondarie.

*Primo piano:*

N. 2 stanze destinate a refettorio. — N. 2 stanze destinate a bagno. — N. 2 stanze d'isolamento. — N. 2 saloni per uso d'infermerie. — N. 1 stanza destinata all'Aiuto — N. 1 stanza destinata a Biblioteca. — N. 1 stanza destinata al Direttore. — N. 3 stanze per i gabinetti di elettro-terapia, radiografia e radioseopia. — N. 1 anfiteatro per l'insegnamento. — N. 4 stanze per i servizi accessori dell'anfiteatro. — N. 4 stanze per i servizi accessori — N. 2 latrine. — N. 2 scale.

*Secondo piano:*

N. 2 saloni grandi ed uno piccolo destinati ad infermerie. — N. 2 refettori. — N. 2 stanze da bagno. — N. 2 camere d'isolamento. — N. 4 stanze per ricoverati a pagamento. — N. 1 stanza da letto per il Medico Assistente. — N. 2 stanze per Gabinetti e Laboratori. — N. 2 stanze di servizio. — N. 2 stanze per la Cappella religiosa. — N. 2 stanze destinate a latrine. — N. 2 scale.

*Ammezzato:*

Un salone — Due stanze da bagno. — Due latrine — Due scale.

*Soffitta:*

Sette vani limitati da muri divisorii e da un corridoio.

N. B. — Tra il primo ed il secondo piano esistono due stanze destinate una alla pulizia delle stoviglie e l'altra di servizio per le suore.

Un giardino della estensione di Mq. 3700 circa.

*Istituto Antirabbico Comunale:*

(Posto al pianterreno della Clinica Medica)

N. 2 stanze per uso di Direzione. — N. 1 stanza per uso di Medicazione. — N. 2 stanze per uso di Laboratorio. — N. 1 locale per uso di Sala d'aspetto per il pubblico. — N. 1 latrina e antilatrina. — Un corridoio.

II. CLINICA CHIRURGICA

Tutti i locali componenti i 4 piani del palazzo appositamente costruito e relativo giardino circostante, e cioè:

*Sottosuolo:*

N. 1 stanza per uso di Laboratorio di radiografie. — N. 2 stanze per uso di Collezione di preparati. — N. 2 stanze da bagno. — N. 1 stanza di ripostiglio per la biancheria. — N. 1 stanza di ripostiglio per la segatura. — N. 12 stanze adibite ad ambulatori e laboratori. — N. 3 stanze contenenti i motori per gli ascensori. — N. 1 stanza per uso degli apparecchi di riscaldamento dell'acqua e locali. — N. 1 stanza d'ingresso. — N. 2 corridoi. — N. 1 stanza interna.

*Pianterreno:*

N. 2 stanze destinate alla Direzione. — N. 3 stanze destinate alla Biblioteca. — N. 3 stanze destinate al Gabinetto di radiografie. — N. 7 stanze adibite ad infermerie. — N. 1 stanza di servizio. — N. 1 stanza d'aspetto per gli ammalati. — N. 3 stanze ad uso di laboratori. — N. 2 stanze di medicazione. — N. 2 stanze di operazione. — N. 1 stanza contenente gli autoclavi. — N. 1 stanza di aspetto per i servizi. — N. 2 stanze da bagno. — N. 3 latrine e stanza interna di servizio. — N. 2 corridoi. — 1 ingresso principale, una scala principale e una stanza di servizio.

*Primo piano:*

N. 2 corridoi. — N. 1 stanza di servizio. — N. 1 stanza per armamentario. — N. 10 stanze per infermeria. — N. 2 verande ad uso di refettorio. — N. 2 stanze di medicatura. — N. 2 stanze di preparazione. — N. 1 stanza contenente gli autoclavi. — N. 1 anfiteatro con cabina operatoria. — N. 2 latrine. — N. 2 stanze destinate alla pulizia delle stoviglie. — N. 2 stanzini da bagno. — N. 1 scala di servizio.

*Secondo piano:*

N. 1 corridoio. — N. 3 camere a pagamento. — N. 3 camere da letto per gli assistenti. — N. 1 stanza per infermieri — N. 2 stanzini da bagno. — N. 2 stanzini per lavaggio delle stoviglie. — N. 2 stanze con quattro latrine; e quattro vani costituenti soffitte laterali. — Una scala interna di servizio.

*Soffitte:*

N. 4 vani contenenti recipienti in cemento e lamiera quali depositi di acqua calda e fredda ed acqua sterilizzata. — Un giardino della estensione di circa Mq. 3000.

III. CLINICA OSTETRICO - GINECOLOGICA

*Pianterreno:*

N. 1 stanza da bagno. — N. 1 latrina. — N. 2 stanzini di ripostiglio. — N. 1 stanza per le analisi batteriologiche. — N. 1 corridoio d'accesso al giardino. — 1 stanza per la Direzione. — N. 1 stanza per la Biblioteca. — N. 1 corridoio. — N. 1 stanza per la sierologia. — N. 1 vano contenente una caldaia per il riscaldamento delle stanze d'operazione e acqua. — N. 1 stanzino per ripostiglio biancheria. — N. 2 stanze per uso di ambulatorio. — N. 2 stanze per la caldaia di riscaldamento e per deposito legna e carbone. — N. 1 scala d'accesso alla Clinica.

*Primo piano:*

Un anfiteatro completato dall'antisala e dal corridoio, stanza del parto, stanza di operazione, sette vani destinati ad infermerie, due vani per la pulizia delle stoviglie ed altri servizi, due corridoi, una stanza da bagno, due latrine, una stanza per la sterilizzazione della medicatura, una scala d'accesso, una stanza per le suore, una Cappellina.

*Sezione Ginecologica:*

Una scala d'accesso, un vano di servizio, una latrina, una cucina, un corridoio, tre camere paganti, una latrina, un bagno, una stanza d'aspetto, una cucinetta, un corridoio, tre infermerie, una stanza di medicazione, una latrina, un bagno un'aula, un anfiteatro, una scala di servizio.

*Secondo piano:*

Una scala di accesso, una latrina, quattro corridoi, una cucina per le allieve levatrici, una cucina per le Maestre Levatrici, un vano ad uso di ripostiglio, una stanza di ripostiglio, una camera da pranzo, due camere per le Maestre, tre per le allieve, una latrina, un locale per la caldaia scaldacqua per il bagno degli infermi.

*Sezione Isolamento:*

Una scala d'accesso, un corridoio, una stanza d'infermeria, un bagno, una latrina e antilatrina, una stanza per la suora, una stanza di medicazione, due di servizio, un corridoio e tre infermerie.

IV. CLINICA OCULISTICA.

*Pianterreno:*

Due ingressi, un sottoscala con pila per lavaggio di oggetti vari, uno stanzino con lavandino, una stanza di servizio per refettorio, tre locali adibiti ad uso d'infermerie, due latrine con antilatrina, uno stanzino per spogliatoio delle infermiere, due stanzini da bagno, un corridoio con quattro tramezzi, una camera per apparecchi, un'aula, due mediche e un laboratorio, una camera per l'Aiuto, una stanza adibita a Direzione, una stanza per strumenti, due locali adibiti per Gabinetti per le ricerche, un locale con lavandino adibito a spogliatoio, due giardini con ripostiglio e conigliera.

*Primo piano:*

Una scala, un refettorio per gli ammalati, una camera per il medico di guardia, tre locali adibiti ad infermerie, una latrina, due ripostigli, una stanza per il bagno, una stanza per la caldaia dell'acqua calda.

*Reparto Tracomatosi — Pianterreno:*

*Sezione Donne:* — Un refettorio, due locali adibiti ad uso d'infermerie, una latrina, una cucinetta, una stanza di medicazione, un ripostiglio una camera d'isolamento, una chiostra.

*Sezione Uomini:* Una latrina, una stanza con lavabo, due stanze adibite ad uso di infermerie.

V. CLINICA DERMOSIFILOPATICA.

*Pianterreno:*

Due ingressi, uno stanzino con gruppo convertitore elettrico per apparecchi a corrente continua e carica di accumulatori, una stanza di servizio, un corridoio, una stanza di medicazione, una stanza per gli Assistenti ed una ad uso di Direzione, una latrina, due stanze adibite ad uso di laboratori, una stanza per l'Aiuto, una stanza per ripostiglio, un giardino comprendente una superficie di Mq. 300 circa.

*Primo piano:*

Una scala di accesso, un ingresso, due latrine, una stanza ad uso di cucina, una camera d'isolamento, due corridoi, due locali ad uso d'infermerie, una scala di servizio, un locale ad uso di medicazione, una stanza di servizio ed una camera per l'Assistente.

*Secondo piano:*

Una scala d'accesso, un ingresso, due infermerie, un refettorio, due piccoli locali per i bagni, un locale per la caldaia per il riscaldamento dell'acqua e una latrina.

*Sezione Uomini* — Una scala in comune con la Sezione paganti, un ingresso, una stanza d'aspetto per il pubblico, due latrine, una scala di servizio, tre locali adibiti a mediche per l'ambulatorio, due corridoi, un locale adibito a cucinetta, sei locali ad uso d'infermerie, una stanza di medicazione, una stanza di servizio, una camera per il medico di guardia, due locali per i bagni, due vani ad uso di ripostiglio, un locale destinato alla caldaia per il riscaldamento dei bagni.

VI. CLINICA PEDIATRICA.

Due stanzine adibite ad ambulatorio, latrina e ripostiglio, due infermerie, due stanze per laboratorio e biblioteca, uno stanzino per pulizia delle stoviglie, una latrina, due stanze di servizio, una stanza di Direzione, una camera d'isolamento, un laboratorio a pianterreno, un sottoscala.

#### VII. CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA.

La Clinica Otorinolaringoiatrica non ha locali propri.

Presentemente per gentile concessione (autorizzata dal Rettore) dell'attuale Direttore della Clinica Chirurgica *ad personam* all'attuale titolare della cattedra di Otorinolaringoiatria, è concesso l'uso di alcuni letti e di alcuni locali, come dell'aula delle lezioni e della sala operatoria della Clinica chirurgica, salvo esigenze imprescindibili della Clinica stessa (riconosciute tali dal Rettore), nel qual caso tale concessione, in nessun modo impegnativa, è revocabile ad ogni momento.

Il numero e l'ubicazione degli ambienti, come il numero dei letti concessi, può variare per accordo verbale tra i detti due Direttori e con l'approvazione del Rettore, a seconda delle contingenze dei singoli momenti in rapporto con le necessità didattiche e cliniche della Clinica Chirurgica.

#### VII. CLINICA DELLE MALATTIE NERVOSE E MENTALI

Sei stanze ad uso di gabinetti, laboratori e Direzione. Un corridoio.

*Sezioni Uomini.* — Un ingresso, una stanza di servizio, un corridoio, 4 stanze ad uso d'infermeria, una stanza ad uso di refettorio, un locale di passaggio con cucinetta, un locale per ripostiglio, una latrina e un giardino comprendente una superficie di Mq. 100 circa.

*Sezione Donne.* — Un ingresso, un piccolo corridoio, cinque locali ad uso d'infermerie, una stanza di servizio, una latrina e un giardino comprendente una superficie di Mq. 300 circa.

*Reparto Nervosi:*

*Sezione Uomini.* — Una scala, un ingresso, due piccoli corridoi, sei locali ad uso d'infermerie, un corridoio, una stanza di ripostiglio, una latrina.

*Sezione Donne.* — Un corridoio con tre tramezzi, un locale con lavandino, una latrina, due stanze di servizio, cinque locali ad uso d'infermerie.

#### IX. PATOLOGIA MEDICA.

Due stanze per i gabinetti e quindi Padiglione della vecchia Guardaroba composto dei seguenti ambienti:

*Pianterreno:*

Tre locali ad uso di infermerie, un'aula, uno stanzino di servizio con latrina e lavandino, un piccolo andito di servizio, una scala.

*Primo piano:*

Due infermerie, una stanza per la Direzione, una stanza adibita a latrina e lavandino, una stanza di servizio, un piccolo andito di servizio, una terrazza.

#### X. PATOLOGIA CHIRURGICA.

*Pianterreno:*

Anfiteatro, un ingresso, due ripostigli, un locale con tramezzo ad uso di Direzione e cucinetta di servizio, una sala operatoria.

*Reparto Donne:* — Una latrina, un locale con lavandino, un ripostiglio, tre stanze ad uso d'infermeria, una stanza di servizio.

*Reparto Uomini:* — Tre stanze ad uso d'infermeria, un locale ad uso di infermeria con lavabo, una latrina.

#### XI. PADIGLIONE D'ISOLAMENTO DELLE MALATTIE INFETTIVE.

*Pianterreno:*

Un giardino della estensione di Mq. 290 circa. Un ingresso, una stanza per il Sanitario, un locale con gli apparecchi per il riscaldamento dell'acqua e dei locali, un corridoio, un locale di accesso al bagno con lavabo, una stanza per il bagno, due latrine, uno spogliatoio, un locale adibito a cucinetta, sette stanze per infermerie, un corridoio ad uso di refettorio, una stanza di medicazione.

*Primo piano:*

Una scala di accesso, una camera per paganti, un corridoio, un locale di accesso al bagno con lavabo, due latrine, una stanza per il bagno, una stanza per il ripostiglio, sei stanze per uso di infermerie, con locale per spogliatoio degli infermieri, una stanza con lavabo.

*Il Rettore della R. Università*

f.° PROF. A. CARLINI

*Il Presidente dei RR. Spedali Riuniti di S. Chiara*

f.° T. RICCIARDI.